



Consiglio Regionale della Calabria

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI, DI CUI UNO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA (O.I.V.) PER IL TRIENNIO 2025/2027.

VISTI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A.”;
- gli artt. 14 e 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per i quali ogni pubblica amministrazione è tenuta a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance, per l’esercizio delle attività e funzioni indicate ai commi 4 e 4-*bis* dell’art. 14, da nominarsi secondo le modalità stabilite nell’art. 14-*bis* del decreto, rubricato “*Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV*”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4, recante “Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell’amministrazione del Consiglio regionale”;
- il regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante la disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance, applicabile alle Autonomie Locali nei limiti di quanto previsto dall’art. 3, comma 3 e, in particolare, l’art. 6 del citato Regolamento sulla valutazione indipendente della performance e sulla revisione della disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato con D.M. del 7 agosto 2023, che regola l’istituzione dell’elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la delibera CIVIT/ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013;
- il “Regolamento per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 83 del 13 novembre 2024;

CONSIDERATO

CHE il Consiglio regionale della Calabria, ai sensi degli art. 14 e 14-*bis* del d.lgs. n. 150/2009, deve procedere alla nomina di due componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, di cui uno con funzioni di Presidente, da individuare tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. di cui all'art. 1 del D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 7 agosto 2023, in considerazione della prossima scadenza di due componenti dello stesso;

CHE la scelta dei componenti favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

Art. 1

Oggetto dell'incarico

1. L'O.I.V. esercita in piena autonomia le funzioni di cui all'art. 14, commi 4 e 4-*bis*, del d.lgs. n. 150/2009, e alla l.r. n. 4/2012, nonché ogni altra funzione assegnata all'Organismo da leggi, statuti, regolamenti.

Art. 2

Durata dell'incarico, revoca e decadenza

1. L'incarico ha natura di collaborazione esterna e viene conferito per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione del contratto di nomina, indipendentemente dal rinnovo degli organi di governo dell'Ente.

2. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.

3. I componenti dell'O.I.V. sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia, per comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine del Consiglio regionale della Calabria o in contrasto con il ruolo assegnato, ovvero per il venir meno dei requisiti previsti nel regolamento per il conferimento dell'incarico e in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

4. Si verifica la decadenza dall'incarico per morte, impedimento permanente o per sopravvenuta causa di incompatibilità o dimissioni volontarie.

5. In caso di dimissioni volontarie, il dimissionario deve garantire un preavviso di almeno trenta giorni.

6. La revoca e la decadenza sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. I candidati, per l'ammissione alla procedura selettiva pubblica finalizzata all'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso, devono essere iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance da almeno sei mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 7 agosto 2023.
2. Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di componente dell'O.I.V. i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3 di cui all'art. 5 del D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 7 agosto 2023.
3. L'incarico di Presidente di O.I.V. può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3.
4. I requisiti di ammissione di cui al presente avviso devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso.

Art. 4

Divieto di nomina

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 150/2009 non possono essere nominati i dipendenti dell'amministrazione interessata, i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso.
2. Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo a una società per l'attività prestata dal singolo.

Art. 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

1. Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente art. 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla legge n. 190/2012, al d.lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.
2. L'assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di formale dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 6

Limiti relativi all'appartenenza a più O.I.V.

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020, così come modificato con D.M. 7 agosto 2023, ogni soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più Organismi Indipendenti di Valutazione per un massimo di dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di mille dipendenti il numero massimo è ridotto a quattro.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui sopra è pari a tre.
3. La mancanza o il possesso della condizione di appartenenza ad altro Organismo Indipendente di Valutazione è oggetto di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.
4. L'accertata violazione dei predetti limiti è causa di cancellazione dall'Elenco.

Art. 7

Modalità e termine di presentazione delle domande

1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla presente procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/IDAS compilando il format di candidatura sul portale "inPA" disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/> previa registrazione al medesimo portale.
2. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del giorno 20 luglio 2025 sul portale "inPA".
3. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
4. In occasione della presentazione della domanda di partecipazione, ciascun candidato deve dichiarare l'insussistenza delle cause ostative alla nomina di cui agli artt. 4 e 5 del presente avviso, nonché di rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più Organismi di Valutazione di cui all'art. 6 dell'avviso.
5. La domanda di partecipazione presentata con tale modalità telematica ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
6. Non saranno prese in considerazione, comportando pertanto l'esclusione, le domande trasmesse in modalità differente da quella indicata ai punti precedenti.
7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto di terzi.
8. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento della procedura, di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi di quanto prescritto dal

D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dall'incarico e dai benefici conseguiti, nonché l'applicazione di sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 8

Pubblicità

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati, oltre che sul portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet www.inpa.gov.it, sul sito internet istituzionale dell'Ente www.consrc.it (sezione "Avvisi" e sezione "Bandi di concorso" in Amministrazione Trasparente), nonché nell'apposita sezione del portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica disponibile all'indirizzo internet www.performance.gov.it come previsto dall'art. 7, comma 5, del D.M. 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 7 agosto 2023.
2. Gli estremi dell'atto di nomina dei due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, dell'O.I.V., il *curriculum vitae* ed il compenso per l'incarico saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Consulenti e collaboratori" e "Personale/OIV" in Amministrazione Trasparente, ai sensi della normativa vigente, nonché nell'apposita sezione del portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica disponibile all'indirizzo internet www.performance.gov.it.

Art. 9

Modalità di valutazione dei requisiti e procedura di nomina

1. L'istruttoria per la nomina di due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, dell'O.I.V. è a cura del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.
2. Decorsi i termini per la presentazione delle candidature, il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza provvede a verificare nell'apposita sezione del portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica l'effettiva iscrizione nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione e la relativa anzianità.
3. All'esito dell'istruttoria, il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza redige l'elenco dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva pubblica per la nomina di due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, dell'Organismo, che viene trasmesso all'Ufficio di Presidenza.
4. Ai candidati non viene attribuito alcun punteggio di valutazione, né viene formata alcuna graduatoria di merito.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, procede alla nomina dei due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, dell'O.I.V., tenuto conto del *curriculum vitae* e della relazione illustrativa delle esperienze maturate.

6. I nominati provvedono entro dieci giorni a presentare all'Amministrazione dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità.

7. La procedura di nomina *de qua* non ha carattere concorsuale, né para concorsuale, e la presentazione delle domande di partecipazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva, altresì, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso.

8. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, viene individuato dal Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.

Art. 9

Entità del compenso

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 15 del Regolamento per la nomina ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria, al Presidente dell'O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, onnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.998,36 (millenovecentonovantotto/36), mentre ai componenti dell'Organismo è attribuito un compenso mensile lordo, onnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.598,69 (millecinquecentonovantotto/69).

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), nonché dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il Titolare del Trattamento è il Consiglio regionale della Calabria, con sede in via Cardinale Portanova, Reggio Calabria.

2. I dati personali saranno trattati dai dipendenti del Consiglio regionale appositamente incaricati e i dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono.

3. Le operazioni di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati avvengono sia manualmente, sia con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.

4. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi

stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente.

5. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: pec: rpd@pec.consrc.it – email: rpd@consrc.it .

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme legislative, regolamentari, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente vigenti in materia.

2. Il presente avviso costituisce *lex specialis* e pertanto la presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute.